

Edizione di lunedì 23 Novembre 2020

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: gli argomenti della 21esima puntata
di **Sergio Pellegrino**

CONTENZIOSO

Processo tributario: le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell'udienza da remoto
di **Angelo Ginex**

AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto: il provvedimento delle Entrate e il Ristori-ter
di **Lucia Recchioni**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Un caso operativo di scissione e gli adempimenti connessi – I° parte
di **Ennio Vial**

LAVORO E PREVIDENZA

Il secondo acconto per l'anno 2020 dei contributi alla gestione Separata dell'Inps
di **Luca Mambrin**

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: gli argomenti della 21esima puntata

di **Sergio Pellegrino**



Seminario di specializzazione

I DECRETI RISTORI E RISTORI BIS

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Oggi alle 9 nuovo appuntamento con *Euroconference In Diretta*.

Innanzitutto desidero mettere in evidenza la **nuova circolare**, *Euroconference In Diretta Magazine*, riservata a tutti i **partecipanti a Master Breve Digital** e agli **abbonati Evolution**: un **ulteriore strumento** per garantire il **necessario aggiornamento continuativo** per noi professionisti.

Come consuetudine partiremo con la **sessione di aggiornamento**, nella quale faremo il punto sulla **normativa, prassi e giurisprudenza** della settimana appena conclusa.

Ci concentreremo innanzitutto sul **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di venerdì scorso** con il quale è stato approvato il **modello per la presentazione dell'istanza del contributo a fondo perduto previsti dal decreto Ristori e dal decreto Ristori-bis**.

Per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia delle Entrate**, una settimana un po' "fiacca" rispetto ai ritmi a cui l'Agenzia ci ha abituato negli ultimi mesi: "soltanto" **tre risposte a istanze di interpello, una risposta a richiesta di consulenza giuridica, tre risoluzioni** (che peraltro si limitano a istituire o ridenominare codici tributo).

L'"uscita" più interessante di questa settimana è indubbiamente la pubblicazione del documento relativo all'**audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate alla Camera dei Deputati in Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria** sul tema del **superbonus**: tanti sono gli **spunti interessanti** che andremo ad analizzare, in attesa dell'emanazione di una **nuova circolare** (che darà, fra l'altro, le prime indicazioni dell'Agenzia sul tema della apposizione del visto di conformità).

Molte sono le **pronunce interessanti** tra le **10** che abbiamo **selezionato**, come sempre, fra **sentenze e ordinanze** della **Corte di Cassazione** della settimana precedente.

Nella **seconda sessione**, dedicata ad **adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** affronterà il tema del **versamento del secondo acconto**, districandosi fra le deroghe concesse per effetto della crisi epidemiologica.

La parola passerà quindi a **Roberto Bianchi**, che nella **sessione di approfondimento** affronterà il tema, scelto con il sondaggio di lunedì scorso dai partecipanti, dei **dividendi percepiti da società semplici residenti**.

Quindi la **sessione** dedicata al **caso operativo**, realizzata come sempre in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**.

Completeremo il discorso iniziato nella puntata precedente relativo alle **modalità alternative di fruizione del superbonus** rispetto alla detrazione, ossia lo **sconto in fattura** e la **cessione del credito**, analizzando il **modello per la comunicazione** dell'opzione e facendo un **esempio di compilazione**.

Quest'oggi nella **sessione** curata da **Gruppo Finservice** continueremo a parlare di **superbonus**, con il dottor **Marcello Scalmati** che ci introdurrà alle **piattaforme** che possono essere utilizzate per il **trading dei crediti** derivanti dal **superbonus**, così come delle altre agevolazioni edilizie: una buona opportunità non soltanto per i contribuenti che intendono così finanziare gli interventi di ristrutturazione, ma anche per chi ha disponibilità di liquidità e può in questo modo investire il proprio denaro in modo maggiormente remunerativo.

Concluderemo, come consuetudine, con la **sessione Q&A**, rispondendo ad alcune delle domande che ci saranno pervenute dai partecipanti, mentre in settimana pubblicheremo le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

CONTENZIOSO

Processo tributario: le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell'udienza da remoto

di Angelo Ginex



Seminario di specializzazione

LE CHIUSURE DI BILANCIO AL TEMPO DEL COVID

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

Come noto, l'[articolo 27 D.L. 137/2020](#) (cd. **Decreto Ristori**), al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle **udienze, anche da remoto**, nel processo tributario.

Più precisamente, tale disposizione ha previsto che le **controversie tributarie** fissate per la trattazione in pubblica udienza passano **in decisione sulla base degli atti**, a meno che almeno una delle parti non **insista per la discussione, con apposita istanza** da notificare alle altre parti costituite e da depositare **almeno due giorni liberi prima** della data fissata per la trattazione.

In tal caso, lo **svolgimento delle udienze** potrà avvenire con **modalità telematiche**, previa autorizzazione del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale mediante **decreto motivato** da comunicarsi **almeno cinque giorni prima** della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.

Come previsto dall'[articolo 16, comma 4, D.L. 119/2018](#), a seguito dei pareri rilasciati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dal Garante per la protezione dei dati personali, è stato finalmente emesso il **decreto direttoriale n. RR 46 dell'11 novembre scorso**, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito le **regole tecnico-operative** per lo svolgimento delle **udienze da remoto** nel processo tributario.

Innanzitutto, è stato precisato che, almeno in fase di prima attuazione, il **programma informatico** prescelto per lo svolgimento delle udienze da remoto è **Skype for Business**. In ogni caso, il collegamento da remoto dovrà essere effettuato *«tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all'interno del **sistema informativo della fiscalità (SIF)** del Ministero dell'Economia e delle Finanze»*, affinché i dati siano trattati e conservati secondo i protocolli e le modalità cui fa riferimento anche il **Sigit** per il processo telematico.

Ai fini dello **svolgimento delle udienze** con modalità telematiche, è previsto che la partecipazione all'udienza avviene a distanza mediante un **collegamento audiovisivo da remoto** con modalità tali da assicurare la **contestuale, effettiva e reciproca visibilità** delle persone collegate e la **possibilità di udire** quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.

La **decisione del Presidente** di svolgere l'udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'[articolo 16-bis D.Lgs. 546/1992](#).

Prima dell'udienza, sempre a mezzo pec, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia alle parti una **seconda comunicazione contenente il link** per la partecipazione all'udienza a distanza e l'avviso che l'accesso all'udienza tramite tale *link* comporta il **trattamento dei dati personali** come da informativa ai sensi degli **articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679**.

Il **link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi**, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.

In caso di **mancato funzionamento** del collegamento da remoto, il Presidente **sospende l'udienza** e, nel caso in cui sia **impossibile** ripristinare il collegamento, **rinvia la stessa** disponendo che ne venga data comunicazione alle parti a mezzo pec.

Con riferimento al **verbale di udienza**, si chiarisce che questo viene redatto come **documento informatico**, è **sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale** dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza. Qualora **non sia possibile** procedere con la sottoscrizione digitale, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale **sottoscritto con firma autografa** e ad inserirla nel fascicolo informatico d'ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

Nel caso dei **contribuenti privi di assistenza tecnica** (è il caso delle controversie di valore fino a 3.000 euro), con [circolare n. 1/DF del 4.07.2019](#) il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva già chiarito che il **collegamento audiovisivo** presso il **domicilio del contribuente** che si difende personalmente può essere garantito solo qualora lo stesso abbia optato per le **modalità telematiche** nel processo tributario.

Nella medesima **circolare** si era altresì precisato che resta ferma la possibilità per il difensore di dichiarare che nel **collegamento audiovisivo** presso il suo domicilio *web* risulti **presente anche il contribuente** da lui difeso (circostanza, evidentemente, irrealizzabile in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19).

Da ultimo, appare ormai evidente come l'implementazione del collegamento da remoto **non prenderà avvio contemporaneamente** in tutte le commissioni tributarie presenti sul **territorio nazionale**, essendo peraltro prevista la possibilità che, anche all'interno di una stessa commissione, **solo una parte delle udienze** pubbliche e in camere di consiglio siano celebrate con **modalità telematiche**.

L'[articolo 27 D.L. 137/2020](#) precisa infatti che le udienze e le camere di consiglio possano svolgersi anche **solo “parzialmente” da remoto**, dovendosi tener conto delle **dotazioni informatiche** della giustizia tributaria e dei **limiti delle risorse tecniche e finanziarie** disponibili; sicché, ad oggi, la celebrazione delle **udienze con modalità telematiche** sull'intero territorio nazionale resta una **chimera**.

AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto: il provvedimento delle Entrate e il Ristori-ter

di **Lucia Recchioni**



Seminario di specializzazione

I DECRETI RISTORI E RISTORI BIS

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella notte di **venerdì 20 novembre** si è riunito il **Consiglio dei Ministri** che ha approvato il **Ristori-ter**. Si tratta di un **decreto** che interviene per **stanziare ulteriori risorse** per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso.

È stato infatti previsto:

- l'**incremento** di 1,45 miliardi della dotazione del **fondo previsto dal Ristori bis** per compensare le **attività economiche** che operano nelle **Regioni che passano a una fascia di rischio più alta**;
- l'inclusione delle **attività di commercio al dettaglio di calzature** tra quelle che, nelle cosiddette "**zone rosse**", possono beneficiare del **contributo a fondo perduto**;
- l'istituzione di un **fondo** con una dotazione di 400 milioni di euro, da destinare ai **Comuni**, per l'erogazione di **aiuti alimentari**;
- l'aumento di 100 milioni della dotazione finanziaria del **Fondo per le emergenze nazionali**, allo scopo di provvedere all'acquisto e alla distribuzione di **farmaci per la cura dei pazienti affetti da Covid-19**.

Le novità più rilevanti dovrebbero invece confluire in un **decreto legge di imminente emanazione** e già ribattezzato "**Ristori-quater**".

Le misure annunciate vanno dal **rinvio del termine di pagamento** del 10 dicembre per la **rottamazione ter** e il **saldo e stralcio**, allo **slittamento dei contributi previdenziali e ritenute fiscali in scadenza a dicembre**, prevedendo altresì una **proroga dei termini di versamento dell'acconto Iva**.

È stata annunciata anche una **mini-proroga (al 10 dicembre) dei termini di presentazione delle dichiarazioni**.

Sempre **venerdì scorso** è stato poi emanato dall'Agenzia delle entrate il **provvedimento con il quale sono state dettate le modalità per richiedere i contributi a fondo perduto** previsti dai **Decreti Ristori e Ristori bis (provvedimento n. 358844/2020 del 20.11.2020)**.

Mentre i contribuenti che hanno **già percepito il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio** riceveranno il nuovo accredito in **automatico**, i soggetti che **non hanno richiesto il precedente contributo** devono presentare telematicamente la **nuova istanza** (le **procedure telematiche** previste per presentare l'istanza, tuttavia, sono le **medesime** predisposte per il precedente contributo).

Le nuove istanze possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate **a partire dal 20 novembre 2020 e non oltre il 15 gennaio 2021**.

L'importo riconosciuto è **commisurato al precedente contributo a fondo perduto** previsto dal Decreto Rilancio, al quale si applica un **aumento percentuale**, differenziato a seconda dei codici Ateco che caratterizzano l'attività, che **può arrivare fino al 400%**.

Il nuovo contributo, dunque, è riconosciuto a favore dei **solli soggetti che svolgono la loro attività prevalente** nei settori economici individuati nell'**allegato 1 del Decreto Ristori** e nell'**allegato 2 del Decreto Ristori bis**: il **codice Ateco** prevalente deve essere stato **regolarmente comunicato all'Agenzia delle entrate** in fase di apertura o di variazione della partita Iva con il modello AA7/9.

Per poter accedere al nuovo contributo a fondo perduto, inoltre, i soggetti aventi codici Ateco richiamati nell'**allegato 2 del Ristori bis** devono avere il **domicilio fiscale o la sede operativa nella quale viene svolta l'attività prevalente nella "zona rossa"**.

A differenza di quanto previsto dal **Decreto Rilancio**, il nuovo contributo previsto dal **Decreto Ristori e Ristori-bis non prevede il tetto massimo di ricavi o compensi dell'anno 2019 di 5.000.000 di euro**: i soggetti con ricavi o compensi superiori alla suddetta soglia **possono dunque richiedere il nuovo contributo a fondo perduto fino al 15 gennaio 2021**.

Un'altra differenza rispetto al passato riguarda i soggetti con **sede nei comuni in stato di emergenza**: il **Decreto Ristori e Ristori-bis non riconoscono**, in questi casi, il contributo a fondo perduto **indipendentemente dalla riduzione del fatturato** (a differenza di quanto previsto dal Decreto Rilancio). Pertanto, i soggetti che sulla **precedente istanza** hanno barrato la casella relativa al **domicilio fiscale o sede operativa nei comuni oggetto di precedente calamità, con stato di emergenza** ancora in corso al 31 gennaio 2020, riceveranno il contributo **solo se**, in base agli importi indicati, **si è verificato il calo del fatturato** e corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 di almeno **un terzo**.

Come in precedenza previsto, il risultato viene ricondotto ad un **importo minimo di 1.000 euro** per le persone fisiche e di **2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**. L'**importo massimo erogabile del nuovo contributo è invece di 150.000 euro**.

Si ricorda, inoltre, che, per determinate attività esercitate nelle “**zone arancioni**” e nelle “**zone rosse**”, la percentuale del contributo previsto dal Decreto Ristori è **incrementata di un ulteriore 50%**: sono interessate dall'integrazione le **attività di gelaterie e pasticcerie**, anche ambulanti (codici Ateco 561030 e 561041), **bar e altri esercizi simili senza cucina** (codice Ateco 563000), **alberghi** (codice Ateco 551000).

Non possono beneficiare del contributo:

- i soggetti la cui attività risulti **cessata alla data di presentazione dell'istanza**,
- i soggetti che hanno **attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020**.

Con riferimento all'**accredito diretto** delle somme a favore dei **soggetti già beneficiari** del contributo del Decreto Rilancio, dubbi sono stati sollevati nei casi di **modifica del codice Iban successiva all'accredito delle somme**: non è infrequente, infatti, che un contribuente abbia deciso, ad esempio, di rivolgersi ad un'altra banca e **chiudere il precedente conto corrente**.

A tal proposito l'Agenzia delle entrate ha precisato che, **nel caso di storni o scarti** da parte della banca su cui il conto corrente è acceso, l'utente potrà indicare un **nuovo Iban** su cui ottenere il riaccredito della somma utilizzando una **specificità funzionale nella propria area riservata** del sito internet delle Entrate. Tale funzionalità, che sarà accessibile ai soli contribuenti, e **non anche agli intermediari**, ad oggi, **non è ancora disponibile**, ma sarà introdotta a breve.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Un caso operativo di scissione e gli adempimenti connessi – 1° parte

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione
I DECRETI RISTORI E RISTORI BIS
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!
accedi al sito >

In questo contributo commenteremo l'ipotesi di una **situazione di scissione proporzionale** a favore di una **società neo costituita**, ricordando gli **adempimenti** connessi all'operazione.

Il **caso** è il seguente. Tizio, Caio, Sempronio e Mevia detengono il **25% ciascuno di Alfa Srl**. Alfa intende procedere con un'**operazione di scissione proporzionale** a favore di una neo costituita **Beta Srl**. La **proporzionalità fa sì che tutti e 4 i soci acquisiranno una quota** nella società beneficiaria **identica** a quella detenuta nella società scissa Alfa. La società Beta avrà quindi come soci Tizio, Caio, Sempronio e Mevia ancora al 25% ciascuno.

Ricordiamo come la scissione potrebbe risultare **non proporzionale** nel caso in cui ai soci venissero attribuite **quote nella società scissa e/o beneficiaria diverse da quella detenute nella società scindenda**. Esiste altresì l'ipotesi della scissione "**asimmetrica**" ossia quando, ad esempio, due soci restano soci esclusivamente di Alfa Srl mentre gli altri diventano soci di Beta Srl.

Vediamo quindi, in estrema sintesi, quale è l'iter classico della scissione:

1. redazione da parte dell'organo amministrativo del **progetto di scissione**;
2. deposito del progetto e degli ulteriori documenti richiesti dalla norma **presso la sede sociale**;
3. **deposito del progetto e degli ulteriori documenti presso il registro delle imprese**;
4. **delibera di scissione** da parte dei soci;
5. **atto finale di scissione**.

Analizziamo in questo intervento il primo **step** operativo: il **progetto di scissione**.

L'**organo amministrativo** delle società partecipanti alla scissione redige un **progetto** ([articolo](#)

[2506 bis cod. civ.](#)), dal quale devono risultare i **dati indicati nell'articolo, comma 1, 2501-ter cod. civ.** che riportiamo di seguito, nonché l'esatta descrizione degli **elementi patrimoniali** da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale **conguaglio in danaro**. Si ricorda come sia consentito, infatti, un conguaglio in danaro purché **non superiore al 10% per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite**.

Dal progetto di scissione devono sempre risultare:

- il **tipo, la denominazione o ragione sociale**, la sede delle società partecipanti alla scissione;
- l'**atto costitutivo della nuova società** risultante dalla scissione e di quella scissa, nei casi vi siano modificazioni derivanti dalla scissione;
- il **rapporto di cambio delle azioni o quote**, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
- le **modalità di assegnazione delle azioni** o delle quote della società che risulta dalla scissione;
- la **data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili**;
- la **data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa** sono imputate al bilancio delle beneficiarie;
- il **trattamento eventualmente riservato** a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- i **vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti** cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione;
- l'esatta descrizione degli **elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie**.

La norma disciplina le ipotesi in cui **non emerga chiaramente dal progetto** se un elemento dell'attivo/passivo sia attribuito alla beneficiaria o debba rimanere nella scissa: **“Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente”** ([articolo 2506 bis, comma 2, cod. civ.](#)).

In tema di **responsabilità solidale** si ricorda come l'[articolo 2506 bis, comma 3, cod. civ.](#) limiti la tutela del ceto creditorio e preveda che **“la responsabilità solidale sia limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria”**.

Dal progetto deve chiaramente emergere se la **scissione è proporzionale o non proporzionale**.

La predisposizione del progetto di scissione è un **adempimento obbligatorio**, posto a carico dell'organo amministrativo.

LAVORO E PREVIDENZA

Il secondo acconto per l'anno 2020 dei contributi alla gestione Separata dell'Inps

di **Luca Mambrin**

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

Entro il prossimo **30 novembre** i **contribuenti iscritti alla Gestione separata** dovranno effettuare il **versamento della seconda rata dell'acconto per l'anno 2020** dei contributi previdenziali dovuti.

Per quanto riguarda **le aliquote** da applicare per la determinazione dell'acconto 2020, è necessario fare riferimento alla [circolare Inps n. 12/2020](#).

Anche per il **2020** sono confermate le differenziazioni delle aliquote relativamente ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno **titolari di partita Iva**. Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla gestione separata per l'anno 2020 sono complessivamente fissate come segue.

Collaboratori e figure assimilate

Aliquota 2020

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i **34,23%** quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i **33,72%** quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria **24%**

Liberi professionisti

Aliquota 2020

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie **25,72%**

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria **24%**

Le predette aliquote devono essere applicate facendo riferimento ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del **massimale di reddito pari a 103.055 euro**.

Per quanto riguarda la **modalità di determinazione dell'acconto**, utilizzando il **metodo storico**, l'importo sarà pari all'**80%** del contributo dovuto calcolato sui redditi prodotti e dichiarati nel modello Redditi 2020, ricavabili:

- nel **quadro RE** (reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni), al **rigo RE 25** per la generalità dei lavoratori autonomi;
- nel **quadro RH** (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate), al **rigo RH17/RH18 col.1**;
- nel **quadro LM** nel **rigo LM6-LM9 col. 3** della **sezione I** per i soggetti che hanno adottato il **regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** ai sensi dell'[articolo 27 D.L. 98/2011](#), ovvero al **rigo LM34 col. 2 – LM37 col. 2** della sezione II per i contribuenti che hanno adottato il **regime forfetario** di cui all'[articolo 1, commi 54 – 89, L. 190/2014](#), sempre che sia stata barrata la **casella "autonomo"**.

L'acconto deve essere versato in due rate di pari importo **entro le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi**, e quindi, per l'anno 2020, entro il **30 giugno 2020** o il **31 luglio 2020**, con la maggiorazione dello 0,4%, ovvero entro il **20 luglio 2020** o il **20 agosto 2020** se si è usufruito della proroga prevista dal [D.P.C.M. 27.06.2020](#) per i soggetti in possesso dei requisiti previsti, mentre il **secondo acconto deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2020**.

Resta ferma la possibilità per i contribuenti di determinare l'acconto dovuto con il **metodo previsionale**, nel caso in cui si presuma di **conseguire un reddito nel 2020** inferiore a quanto dichiarato nel 2019 e quindi versare un **acconto inferiore** (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

Non è ancora chiaro se possa essere applicata anche per il versamento del secondo acconto alla Gestione Separata Inps la **proroga al 30.04.2021** prevista dal **D.L. 104/2020** per i soggetti Isa in presenza di una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente o dal **D.L. 149/2020**, sempre per i soggetti Isa, ma indipendentemente dalla diminuzione del fatturato se tali soggetti hanno **domicilio fiscale/sede operativa** nelle aree caratterizzate da uno **scenario di massima gravità** e operano nei **settori economici individuati dall'Allegato 1 D.L. 137/2020 o dall'Allegato 2 D.L. 149/2020**.

Esempio

Un contribuente, che esercita attività professionale di **consulenza alle imprese**, ha aperto la partita Iva il 1° gennaio 2019 ed è iscritto alla gestione separata Inps; ha conseguito nel 2019

un reddito netto pari ad **euro 36.510**. Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi doveva versare:

$€ 36.510 \times 25,72\% = € 9.390,37$ a titolo di **saldo per l'anno 2019**.

Dovrà versare anche gli **acconti per il 2020** utilizzando come base di calcolo il reddito conseguito nel 2019 e le **aliquote previste per l'anno 2020**:

$€ 36.510 \times 25,72\% = € 9.390,37$

$€ 9.390,37 \times 80\% = € 7.512,30$.

Unitamente al saldo doveva essere versato il **primo acconto** pari ad € 3.756,15 (40% del contributo dovuto); **entro il 30.11.2020** (salvo proroghe) il **contribuente dovrà versare il secondo acconto pari ad € 3.756,15** (40% del contributo dovuto).